Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente

Roma, 17 dicembre 2015

DELIBERA ASS/5/2015

Oggetto: approvazione del regolamento interno per la disciplina di dettaglio dell'acquisizione

di beni e/o servizi

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTO l'art. 8 comma 10 lettera d) dello Statuto che prevede che l'Assemblea approvi un atto

regolamentare interno per la disciplina di dettaglio della acquisizione di beni e/o servizi da parte

dell'Associazione nonché, più in generale, per l'assunzione di obbligazioni da parte della stessa;

RICHIAMATI:

• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni

ed integrazioni e in particolare l'articolo 125;

• il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 emanato con

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed

integrazioni;

• il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per

l'economia), come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

• il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa

pubblica), come convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

AssoArpa

Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente

Via Boncompagni 101 - Roma C.F./P.IVA 02069910301

Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente

 la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare i commi 149 e seguenti dell'articolo 1;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Presidenza ha approvato, nella seduta del 2 dicembre 2015, la bozza del suddetto regolamento per la sua successiva approvazione da parte dell'Assemblea;

SENTITA l'illustrazione del Presidente;

UDITI gli interventi dei soci;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare l'allegato regolamento interno per la disciplina di dettaglio dell'acquisizione di beni e/o servizi;
- 2. di dare mandato all'Ufficio di Presidenza di curare l'esecuzione della stessa.

IL PRESIDENTE

LUCA MARCHES

IL SEGRETARIO

CICILIANNA LONGOD

ASSOARPA

REGOLAMENTO INTERNO PER LA
DISCIPLINA DI DETTAGLIO
DELL'ACQUISIZIONE DI BENI E/O
SERVIZI

Approvato dall'Assemblea il 17 dicembre 2015

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

SOMMARIO

Δrt	1 -	Amhito	di	ann	licazione
Λιι.	_		uı	app	IICazionic

- Art. 2 Svolgimento delle Procedure
- Art. 3 Responsabile del procedimento
- Art. 4 Procedure di affidamento
- Art. 5 Scelta del contraente
- Art. 6 Controlli
- Art. 7 Casi particolari
- Art. 8 Modalità di contrattualizzazione
- Art. 9 Garanzie
- Art. 10 Verifica della prestazione
- Art. 11 Termini di pagamento
- Art. 12 Norme finali e di rinvio

ALLEGATO A

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi in economia da parte di AssoArpa (in seguito denominata Associazione) nonché, più in generale, per l'assunzione di obbligazioni da parte della stessa, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto.
- 2. Le procedure in economia per acquisizione di forniture e servizi nonché per l'esecuzione di lavori dell'Associazione sono consentite fino ai limiti fissati, per singola tipologia di prestazione, dalla normativa nazionale in materia (art. 125, D.Lgs. n.163/2006).
- 3. Nessuna esecuzione di lavori o fornitura di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite economico di cui al precedente comma 2.
- 4. L'acquisizione in economia è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, indicate nell'allegato "A" al presente regolamento e nel successivo 4. L'aggiornamento e l'integrazione delle singole voci presenti nel suddetto allegato possono essere disposte anche direttamente con atto del Presidente, che ne darà successiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea.

Art. 2 - Svolgimento delle procedure

 L'Associazione, con l'obiettivo di perseguire azioni di semplificazione amministrativa, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, intende provvedere allo svolgimento di procedure di acquisizione, relative alle spese in economia, ex. Art. 125 D.Lgs. 163/2006, utilizzando prioritariamente sistemi telematici d'acquisto.

Art. 3 - Responsabile del procedimento

- 1. L'Associazione opera, per ciascuna procedura, tramite il Responsabile Unico del Procedimento formalmente individuato, salvo diversa indicazione, nel Segretario, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione dell'Associazione.
- Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, ivi
 compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che
 non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

Art. 4 - Procedure di affidamento

- 1. Le acquisizioni in economia avvengono con procedura negoziata di cottimo fiduciario diversificata in base all'importo presunto dell'appalto con le seguenti modalità:
 - a) per importi pari o superiori ad euro 40.000,00, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene a seguito di consultazione degli operatori economici invitati secondo le modalità indicate al successivo art. 5, previa pubblicazione di un avviso sul proprio profilo del committente al fine di acquisire le manifestazione d'interesse da parte degli stessi operatori;
 - b) per importi inferiori ad euro 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto, mediante ordinativo, previa verifica della congruità del prezzo da effettuarsi mediante consultazione di Osservatori specializzati, cataloghi e listini prezzi cartacei o consultabili on-line, o altre idonee modalità di valutazione.

Art. 5 - Scelta del contraente

- 1. Per gli affidamenti di cui al precedente art. 4, lettera b), l'Associazione pubblica sul proprio "Profilo del committente" specifico Avviso, con eventuale documentazione aggiuntiva (capitolato descrittivo prestazionale, capitolato tecnico, ecc.). La documentazione resa disponibile è finalizzata a far conoscere agli operatori economici interessati: l'oggetto dell'appalto, l'importo stimato a base di gara, le caratteristiche dell'appalto, i requisiti di ammissione a presentare offerta, le modalità ed il termine per la presentazione della stessa nonché la necessità di prestare garanzie. Il tempo di pubblicazione, nel quale gli operatori economici potranno formulare richiesta di partecipazione alla procedura sarà, di norma, dieci giorni solari, fatte salve motivate ragioni che rendano necessario un diverso termine, in ogni caso adeguato a garantire idonea informazione.
- 2. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, entro la scadenza prevista, potranno formulare specifica domanda di partecipazione all'appalto.
- 3. L'Associazione, dopo la scadenza dei termini, in relazione alle prescrizione del relativo Avviso e della documentazione aggiuntiva pubblicata, provvede ad invitare i soggetti economici che hanno presentato domanda a formulare la propria offerta, tramite l'invio di specifica lettera

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

d'invito, assegnando, di norma, quale termine per la presentazione dell'offerta quindici giorni solari, riducibili a dieci in caso di motivata urgenza. L'Associazione, allo scopo di ampliare la concorrenza, si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta altri operatori economici oltre a quelli che, entro i termini previsti, hanno manifestato il proprio interesse.

- 4. La scelta del contraente avviene in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti e descritti nella lettera di invito a presentare offerta, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nell'invito.
 - b) in base al prezzo più basso, per le acquisizioni che non presentano una particolare complessità tecnica/tecnologica.

Art. 6 - Controlli

- 1. Per le procedure individuate al precedente articolo 4, sono stabiliti i seguenti controlli da effettuare, prima dell'aggiudicazione definitiva:
 - a) Verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario provvisorio, in conformità con quanto previsto agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, ed acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ed assicurativa (DURC) e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.
 - b) Verifica, ove richiesti, dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'articoli 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio.

Art. 7 - Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 4, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Modalità di contrattualizzazione

- 1. I contratti per l'affidamento di forniture, servizi e lavori a cottimo possono essere stipulati con le modalità di seguito indicate:
 - a) fino all'importo contrattuale di 40.000 euro, per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale;
 - b) per importi contrattuali compresi tra i 40.000 e i 100.000,00 euro, per mezzo di sottoscrizione del capitolato/contratto da parte del legale rappresentante del soggetto economico risultato affidatario e da parte del Responsabile di cui all'art. 3 per l'Associazione;
 - c) per importi contrattuali superiori a 100.000,00 euro, per mezzo di scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto economico risultato affidatario e dal soggetto Responsabile di cui all'art. 3 per l'Associazione.

Art. 9 – Garanzie

- La garanzia richiesta a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 5, è prestata ai sensi dell'articolo
 75 del D.Lgs. 163/2016.
- 2. L'Associazione può decidere di prescindere dalla richiesta della garanzia nel caso di affidamento diretto e tenuto conto dell'importo esiguo del corrispettivo contrattuale.

Art. 10 - Verifica della prestazione

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

- Le prestazioni relative alle spese in economia, ex. Art. 125 D.Lgs. 163/2006, normalmente sono soggette a verifica di regolare esecuzione entro venti giorni solari dall'acquisizione/esecuzione, oppure nel caso di contratti di somministrazione, periodicamente nei termini fissati dal relativo contratto.
- 2. Nell'ipotesi di prestazioni particolarmente complesse, ove sia necessario prevedere la conformità della prestazione con approfondimenti tecnici e/o anche con vere e proprie prove di funzionamento, l'Associazione prevede fin dalla predisposizione degli atti di gara, in alternativa alla verifica, il collaudo.
- 3. La verifica di regolare esecuzione/collaudo è eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento relativo all'appalto di servizio, fornitura, lavoro in esame, ovvero da altro soggetto allo scopo precipuamente individuato.
- 4. Nell'ipotesi di verifica o collaudo negativo il soggetto economico affidatario ha un tempo, stabilito dal Responsabile Unico del Procedimento, non inferiore a quindici giorni solari per risolvere le problematiche segnalate sulla prestazione.
- 5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Associazione si avvale dell'applicazione delle penali, ove previste, nonché degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 11 - Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 12 - Norme finali e di rinvio

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di appalti di lavori servizi e forniture.

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

ALLEGATO A

Forniture di beni

Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per importi non superiori a quello indicato dall'art. 1, comma 2, relative a:

- a. arredi e attrezzature per uffici, sale polivalenti, magazzino, ecc. , anche nel caso debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico/telematico;
- d. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- g. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- h. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e dei quali non possa esserne differita l'acquisizione;
- i. acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al pronto soccorso, alla prevenzione antincendio.

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

Forniture di servizi

Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi per importi non superiori a quelli dettati dall'art. 1, comma 2, nella tipologia sotto specificata:

- a. servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- b. servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, ecc
- c. servizi di traduzione, copia e trascrizione, di deregistrazione, di dattilografia, di eliografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia
- d. servizi relativi alla sicurezza,
- e. servizi di organizzazione e gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- f. servizi di organizzazione e prenotazione trasporti e viaggi (agenzie di viaggio);
- g. servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web associativi, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, produzione e aggiornamenti software;
- h. spese per l'organizzazione di incontri e per delegazioni ufficiali attinenti alle funzioni istituzionali dell'Associazione;
- i. locazione di immobili, aree e locali, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- j. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- k. servizi assicurativi, bancari e finanziari.
- I. supporto alle attività amministrative, tecniche, operative dell'associazione necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per le iniziative di assistenza verso le Agenzie associate e ogni altro soggetto in relazione con AssoArpa progettazione organizzazione e gestione di iniziative formative e di assistenza verso le Agenzie associate

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

- m. progettazione supporto organizzativo e tecnico-scientifico per la gestione di progetti finanziati con fondi europei diretti e indiretti o con fondi provenienti da soggetti pubblici o privati diversi
- n. servizi inclusi nell'allegato IIA del D.Lgs 163/2006 e non già previsti nel presente elenco necessari per lo svolgimento di tutte le attività di AssoArpa
- o. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e dei quali non può esserne differita l'esecuzione.